



COMUNE DI RAGUSA

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

( Delibera Comm.Straord. n.1291 del 29-12-84 ratificata,con modifiche ed integrazioni,dal Consiglio Comunale con delibera n.90 del 7-10-85)

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

##### ART. 1

###### Finalità delle norme

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R, 21 Ottobre 1975, n,803 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia»

##### ART. 2

###### Competenza del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dell'Ufficiale Sanitario o di un suo delegato, dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri e dei necrofori, e di ogni altro dipendente assegnato nella pianta organica del Comune al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza»

L'Ufficiale Sanitario o un suo delegato vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### CAPO II

#### DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E

## ACCERTAMENTO DEI DECESSI

### ART. 3

#### Denuncia dei decessi

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:

-- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;

- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;

- dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'ufficiale dello stato civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, nell'ordinamento dello stato civile.

### ART. 4

#### Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto»

### ART. 5

#### Denuncia della causa di morte

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al

Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa»

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico»

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche. A cura del Comune, presso l'Ufficio d'igiene, un registro dovrà essere conservato e tenuto aggiornato/con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

#### ART. 6

##### Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

#### ART.7

##### Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

## ART. 8

### Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dagli ex medici condotti e da altri sanitari all'uopo nominati

Negli ospedali, la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopo pendono, per tale attività, dall'Ufficiale Sanitario ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.

## CAPO III

### AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

## ART.9

### Autorizzazione alla sepoltura

L'ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli arti, 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 otto-bre 1975 n.803.

## ART. 10

### Nulla osta dell'autorità giudiziaria

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e

nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

#### ART. 11

##### Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.G. 9 Luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario o da un suo delegato»

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20settimane»

Nei casi previsti dai due comma) precedenti, i *parenti* o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficiale Sanitario, accompagnata da un certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto»

#### CAPO IV

##### OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

#### ART. 12

##### Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

### ART. 13

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente»

### ART. 14

Riduzione del Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o la morte sia stata accertata dal medico necroscopo con l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione sia stata protratta per non meno di venti minuti primi, o quando ragioni speciali lo richiedono, su proposta dell'Ufficiale Sanitario o di un sanitario all'uopo delegato, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

### ART. 15

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario.

### ART. 16

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185.

## ART. 17

### Deposito di osservazione

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

In apposito locale dei cimiteri comunali – distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 50 per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone;

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione,

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento,

## ART. 18

### Trasporto salme al deposito di osservazione

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Esso sarà eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti per i servizi a pagamento nel successivo art.33.

## ART. 19

### Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'ufficiale sanitario, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode.

## ART, 20

## Depositi ed obitori speciali

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

## CAPO V

### SEPOLTURA DEI CADAVERI

#### ART. 21

Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio-  
Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico-  
Autopsie- Trattamenti per la conservazione dei cadaveri.

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte; per il rilascio di cadavere a scopo di studio; per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 36 a 46 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

#### ART. 22

##### Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'ufficiale sanitario,



## ART. 23

### Obbligo del feretro individuale

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## ART. 24

### Caratteristiche feretri per inumazioni

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione, devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm.2,

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm, ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

## ART. 25

### Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il

Consiglio superiore di sanità»

E', altresì vietato per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

#### ART, 26

##### Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 25 km» e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

#### ART. 27

##### Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm, se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.'

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura

presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo, Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm, Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

#### ART. 28

##### Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

#### ART. 29

##### Chiusura feretro e relativo verbale

All'atto della chiusura della salma nel feretro per essere trasportata in altro Comune che disti più di 25 Km., dovrà essere redatto, da parte dell'Ufficiale Sanitario o da un suo delegato, apposito verbale di assistenza alle operazioni di sigillatura del feretro dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di igiene mortuaria.

Tale verbale viene allegato alla autorizzazione del Sindaco al trasporto della salma per essere consegnata al custode del cimitero cui è diretta.

Nessun cadavere può essere chiuso nel feretro o in cella frigorifera prima delle 24 ore dal decesso.

#### ART. 30

##### Fornitura gratuita dei feretri

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone iscritte nell'elenco degli ammessi alla assistenza sanitaria gratuita o che, comunque, risulti, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

#### CAPO VI

##### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### ART. 31

##### OGGETTO

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.

Il servizio ha per oggetto il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso o dalla camera mortuaria alla Chiesa e dalla Chiesa ad uno dei tre Cimiteri di Ragusa.

Inoltre, dietro esplicita richiesta della famiglia del defunto può essere eseguita la rivestizione dei cadaveri e il deposito, nella cassa.

Qualora il luogo di prelievo della salma sia inaccessibile all'autofunebre i necrofori faranno a spalla il trasporto per la via più breve per raggiungere l'auto funebre, senza pagamento di ulteriori diritti.

Il trasporto delle salme dovrà essere sempre eseguito singolarmente.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del

servizio stesso.

## ART. 32

### Orario e percorsi dei trasporti funebri

L'orario normale del servizio e il seguente:

- a) giorni feriali: dalle 8 alle 18 nei mesi da aprile a settembre;  
dalle 9 alle 16 nei mesi da ottobre a marzo;
- b) giorni festivi: dalle 8 alle 11.

Il personale addetto al servizio dovrà trovarsi pronto sul posto e all'ora stabilita. Il trasporto dal luogo del prelievo della salma alla chiesa deve avvenire in modo da consentire ai parenti e al corteo di seguire la salma.

Il percorso per tutti trasporti funebri sarà il più breve.

Chi desidera fare svolgere al corteo un percorso più lungo dovrà corrispondere la sopratassa di cui all'allegata tariffa.

Qualora il trasporto della salma non possa effettuarsi per causa non dipendente dal servizio e venga rinviata ad altro, orario o ad altro giorno, il Comune avrà diritto al pagamento di un indennizzo pari alla metà della tariffa.

## ART. 33

### Trasporti gratuiti e a pagamento – Tariffa

I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti per i poveri e gli appartenenti a famiglie indigenti in base agli accertamenti effettuati, per i ricoverati in povertà negli ospedali cittadini e in Ospizi di Mendicizia anche se non residenti in questo Comune.

Sono a carico del Comune quando la famiglia non richieda servizi o trattamenti speciali e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni e il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice la tariffa non comprende il costo del feretro.

Sono a pagamento, secondo la tariffa allegata al presente regolamento per i non poveri, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali, e la salma sia destinata alle sepolture private.

#### ART. 34

Diritto fisso comunale per trasporti a pagamento nell'ambito del Comune

Per i trasporti funebri a pagamento da eseguirsi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, è dovuto, da parte dell'impresa funebre, un diritto fisso nella misura prevista nella tabella allegata al presente regolamento.

#### ART, 35

Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro Comune

Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, è dovuto al Comune, da parte della impresa funebre che esegue il trasporto stesso, sia di partenza che di arrivo, un diritto fisso, nella misura prevista nella tabella allegata al presente regolamento.

#### ART.36

Esenzione dal pagamento diritti fissi comunali

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale, di cui ai precedenti articoli 34 e 35, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

#### ART. 37

Carri funebri e rimesse

Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse si dà espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 18 e 19 del regolamento "di polizia mortuaria, approvato con D.P.R, 21 ottobre 1975 n.803.

#### ART. 38

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art,22, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà **in merito** l'ufficia-

le sanitario, salvo che questi non le vieti nella contigenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### ART. 39

##### Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Tale trattamento è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

#### ART. 40

##### Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

#### ART 44

##### Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal

Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 23 a 35.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### ART. 42

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art.27, seguendo le prescrizioni degli articoli 38 e 39.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni, dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 45 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui allo elenco previsto nel primo comma.

#### ART. 43

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

#### ART. 44

Trasporto resti mortali e simili

Il trasporto dei resti mortali e simili, ferme restando le autorizzazioni di cui



agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono essere raccolti in cassette di zinco, dello spessore non inferiore a mm.0,660, saldate a fuoco, portante il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

#### ART . 45

##### Trasporto cadaveri da e per l'estero

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 25,26 e 27 g regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

#### CAPO VII

##### CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

#### ART. 46

##### Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- e) dal verbale di incassatura della salma redatto dall'ufficiale sanitario.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

#### ART . 47

##### Ricevimento cadaveri

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art.11 del presente regolamento; e) i resti delle persone sopra elencate.

#### ART. 48

##### Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 46; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

#### ART . 49

##### Consegna registro al Comune

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

#### CAPO VIII

##### PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

#### ART. 50

##### Camera mortuaria

Ogni cimitero sarà provvisto di una camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, costruita in prossimità dell'abitazione del custode e provvoluta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per

avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art.17, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art.19.

## ART. 51

### Caratteristiche camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile;il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

## ART. 52

### Sala per autopsie

Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, ceramico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

## ART. 53

### Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

Sono comuni le sepolture, per inumazione,della durata legale di 10 anni,

dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

#### ART. 54

##### Disposizione campi comuni

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

#### ART. 55

##### Sepolture private - Natura e concessione

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa, secondo le norme dettate al Capo VII.

Per le concessioni private suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa allegata al presente regolamento.

#### ART. 56

##### Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti "jure sanguinis".

Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata del cimitero.

## **ART. 57**

### **Reparto speciale per prodotti abortivi**

Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'ufficiale sanitario, secondo quanto previsto dall'art.11 del presente regolamento.

## **ART. 58**

### **Disposizione generale dei reparti nel cimitero**

La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 53 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

## **ART. 59**

### **Planimetria del cimitero**

### **Custodia e aggiornamento**

L'ufficio di igiene comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

## **CAPO IX**

### **SISTEMI DI SEPOLTURA**

## **ART. 60**

### **Scavatura e utilizzazione delle fosse**

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

## ART. 61

### Numerazione e individuazione delle fosse

#### Segni funerari

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da una croce in ferro portante un numero progressivo.

A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati, sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

## ART. 62

### Fossa per inumazione e chiusura

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata in superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

E' vietato coprire il campo di inumazione con lastre di marmo o qualsiasi altro materiale per una estensione maggiore dei 2/3 della fossa.

## ART. 63

### Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2,20 e larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq.3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme .

## ART. 64

### Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni

debbono avere, nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di m.0,50 e debbono distare di almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq.2 per ogni inumazione.

#### ART. 65

Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 23,24 e 25 del presente regolamento.

#### ART. 66

Carattere privato delle sepolture per tumulazione

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

#### ART. 67

Sistema di tumulazione

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi avere tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm.5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm.5 .

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno per evitare

l'eventuale fuoriuscita di liquidi e dovrà essere cosparso di calce idrata all'atto della tumulazione prima della introduzione del feretro.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm.3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

#### ART. 68

##### Casse per le tumulazioni

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art.27.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

#### ART. 69

##### Tumulazioni provvisorie

Le disposizioni degli articoli 67 e 68 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

#### ART. 70

##### Divieto di riapertura sepolture

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

### CAPO X

#### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ART. 71

##### Esumazioni - Carattere

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

#### ART. 72

##### Esumazioni ordinarie



Salvo quanto prevista dal secondo e dal terzo comma dell'art.83 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal custode.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

#### ART. 73

##### Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario o di un suo delegato e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito sito verbale dell'operazione eseguita.

#### ART. 74

##### Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) prima che siano trascorsi due anni dalla morte.

#### ART. 75

##### Ossa provenienti dalle esumazioni

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi,abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art.44.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ess. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

#### ART. 76

### Resti mortali provenienti dalle esumazioni straordinarie

I resti mortali provenienti dalle esumazioni straordinarie, devono essere racchiusi in apposite duplici casse di legno e zinco aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) spessore delle tavole di almeno mm.2;
- 2) spessore dello zinco mm.0,660.

I resti così confezionati e previa saldatura a fuoco, possono essere tumulati nel rispetto delle norme che regolano le tumulazioni.

### ART .77

#### Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal custode.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Le salme estumulate dopo venti anni, devono essere inumate per un periodo minimo di 5 anni.

Le salme estumulate prima dei venti anni, devono essere inumate per un periodo di 10 anni.

### ART. 78

#### Divieto di riduzione di salme estumulate

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, tranne nel caso che aperto il feretro il cadavere si presenti mineralizzato.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

### ART. 79

#### Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario o un suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra

sede può farsi senza pregiudizio alcuno per la pubblica salute.

Qualora l'Ufficiale Sanitario o un suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

#### ART. 80

##### Norme particolari per le estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.73.

#### CAPO XI

##### OSSARIO COMUNE

#### ART. 81

##### **Ossario** comune

Ogni cimitero è provvisto almeno di un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

#### CAPO XII

##### CONCESSIONI SPECIALI SEPOLTURE PRIVATE - NORME GENERALI

#### ART. 82

##### Concetto di Concessione

I cimiteri ai sensi degli artt.823 e 824 del Codice Civile hanno carattere demaniale, per cui la concessione di suoli per sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non locazione o alienazione.

Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura individuale o collettiva, con diritto d'uso temporaneo, il quale non può in alcun caso formare oggetto di rapporti giuridici privatistici, riflettendo il diritto di sepolcro fatti e cose fuori commercio.

Tale diritto, pertanto, non è commerciabile né cedibile sotto qualsiasi forma, comprese le edificazioni realizzate dai concessionari.

Ogni concessione è subordinata all'osservanza delle disposizioni regolamentari di polizia mortuaria, sia generali che particolari, vigenti al momento del suo rilascio o emanate in tempi successivi a loro modifica o integrazione.

#### ART. 83

##### Tipi di sepolture private

Le sepolture private nei cimiteri cittadini si distinguono in individuali e collettive.

Sono individuali le sepolture in:

- loculi nei colombari costruiti dal Comune; (RG Centro ed Ibla)
- suoli decennali di 3 mq. (RG Centro)

Sono collettive le sepolture in:

- suoli concessi per costruzione di mausolei (fino a mq.6) e tombe (oltre i mq.6).

#### ART.84

##### Concessione del diritto d'uso

Il diritto d'uso dei loculi e delle aree indicate all'articolo precedente viene conferito, su apposita domanda, mediante atto di concessione a persone, enti e comunità, secondo la disponibilità e previo pagamento del canone, in base alla tariffa vigente, e versamento dell'importo per spese contrattuali.

La concessione viene disposta in favore di una sola persona, la quale, per tutta la sua durata, resterà unico titolare della stessa e trasmetterà il solo diritto alla tumulazione o inumazione nei casi, tempi e modi, più avanti evidenziati.

Solo su aree per costruzione di tombe la titolarità della concessione può

essere riconosciuta a due nominativi, ciascuno in rappresentanza del proprio gruppo familiare; in tale ipotesi le quote sul manufatto spetteranno in parti uguali a ciascuno dei due concessionari.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il gruppo familiare si intende composto dal coniuge del concessionario, dai suoi ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e dai rispettivi coniugi.

E' fatto espresso divieto di concedere aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione (art.93 u.c. del Reg. Pol. Mortuaria approvato con D.P.R. 803 del 21/10/1975).

#### ART. 85

#### INTESTAZIONE

Le sepolture collettive devono recare visibile il nome del concessionario o della sua famiglia; le sepolture sociali quella del sodalizio. L'intestazione non potrà essere modificata, tranne che nell'ipotesi di trasmissione e termini regolamentari del diritto ad estranei nelle sepolture private; in tal caso l'originaria intestazione sarà sostituita da quella del nuovo concessionario.

#### ART.86

#### Durata e decorrenza delle concessioni

La durata delle concessioni è determinata:

- per i suoli in campo aperto, destinati ad inumazioni o tumulazioni individuali (decennali), in anni dieci (10) dalla data del versamento del canone;
- per i suoli destinati a mausolei o tombe, in anni novantanove (99) dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
- per i suoli concessi in ampliamento la durata avrà termine alla scadenza della concessione originaria;

- per i loculi in colombari in anni sessanta (60) dalla loro utilizzazione, qualora avvenga entro il ventennio dalla data del contratto, o in anni ottanta (80) da detta data nei casi in cui il ventennio venga superato.

#### ART. 87

#### RINNOVO

Alla scadenza delle concessioni ultradecennali gli aventi diritto all'uso del sepolcro potranno richiedere il rinnovo della concessione che, a discrezione dell'Amministrazione, potrà essere accordata previo pagamento del canone in vigore e sempre a condizione che il loculo, l'edicola o il mausoleo siano in buono stato di conservazione e che vi sia mantenuta, per tutto il nuovo periodo, la sepoltura degli ascendenti in linea retta almeno al 2° grado.

La concessione sarà intestata all'avente diritto di maggiore età con l'obbligo di estendere agli altri eventuali contitolari il diritto alla tumulazione, se non vi rinunziano espressamente.

In caso di rinunzia o disinteresse, invece, del primo titolare, la concessione verrà riconosciuta in favore del contitolare che segue immediatamente, sempre in ragione di età.

#### ART. 88

#### Mancata richiesta di rinnovo

In mancanza della richiesta di rinnovo della concessione o del relativo versamento, da effettuarsi non oltre tre mesi dalla scadenza, si procederà alla esumazione ed alla estumulazione delle salme o dei resti contenuti nelle sepolture, per deporli nell'ossario comune o nel campo comune, nel caso che le salme non risultassero completamente mineralizzate, secondo le norme dettate per le esumazioni e le estumulazioni.

#### ART. 89

### Avvisi di scadenza

Il Comune non è tenuto ad avvertire i concessionari o i suoi successori della scadenza delle concessioni; tuttavia, allo scopo di rendere possibile il rinnovo delle stesse o la presenza di familiari alla traslazione delle salme, sei mesi prima della scadenza della concessione si apporrà avviso all'albo pretorio, all'ingresso del Cimitero, oltre che sul loculo, mausoleo o tomba, e si inviterà alcuno dei congiunti, con lettera con ricevuta di ritorno, a prendere accordi per la sistemazione dei resti mortali e a presenziare alle operazioni di esumazione o estumulazione.

In caso di irreperibilità o mancato intervento di familiari alla data fissata, il Comune procederà d'ufficio alle predette operazioni.

I manufatti realizzati sul suolo concesso e quanto in essi contenuto in mancanza di esplicita richiesta di rimozione, entreranno nella piena disponibilità del Comune senza obbligo di indennizzo.

L'Amministrazione deciderà, caso per caso, della loro destinazione, esclusa, per altro, ogni operazione speculativa.

Le spese delle operazioni eseguite d'ufficio saranno poste a carico dei familiari.

### ART. 90

#### Manutenzione delle sepolture

I concessionari sono obbligati a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione riterrà opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene, nonché a rimuovere eventuali infrazioni commesse.

Se più sono i titolari del diritto d'uso, solidale è la loro responsabilità nei confronti del Comune e in ogni caso la mancata partecipazione ad eventuali spese di alcuno dei contitolari si intende come rinuncia per sé e per i suoi

successori all'esercizio dei propri diritti.

Tale evento, debitamente comprovato, deve essere riconosciuto dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

Qualora la costruzione, in tutto o in parte, sia dichiarata in decorosa o pericolante, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la tumulazione e l'esumazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Detti lavori dovranno essere ultimati entro un anno dalla data di comunicazione della relativa ordinanza del Sindaco.

L'inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza.

#### ART. 91

##### Facoltà di esumazione o estumulazione salme

Le salme completamente mineralizzate deposte in mausolei o tombe, quando siano decorsi i tempi indicati agli artt.72<sup>1</sup> e 77 al fine di disporre del sito per altro, salme, possono essere a istanza di chi vi abbia interesse, esumate o estumulate ed essere collocate nelle cellette ossario, se esistenti nello stesso mausoleo o tomba, in loculi del colombario comunale, nell'ossario comune, o in altre sepolture di congiunti.

E' sempre possibile, all'interno del mausoleo o della tomba, effettuare spostamenti di salme, con debita autorizzazione, anche prima dei termini sopra richiamati.

Resta fermo l'obbligo di mantenere per tutta la durata della concessione le salme del fondatore e del suo coniuge all'interno del mausoleo o tomba, tranne loro diversa disposizione in vita.

---

<sup>1</sup> così modificato per effetto della delibera di ratifica del C.C. n.90\85



Tale vincolo dovrà essere mantenuto dai successivi aventi diritto alla sepoltura.

Viene fatta eccezione nei casi di revoca o di decadenza e nella ipotesi di traslazione delle salme in parola in altra sepoltura di non minore decoro di un congiunto prossimo.

In difetto del consenso di tutti familiari, la facoltà, anche di trasportare salme, fuori dell'edicola o del territorio Comunale, spetta nell'ordine, al coniuge superstite, specie nel caso che la salma debba essere collocata in sepoltura appartenente a quest'ultimo, ai genitori, ai discendenti in ragione d'età e in difetto ai col laterali consanguinei.

Sarà negata l'autorizzazione nei confronti di chi risulta esser stato in vita in palese dissidio con il defunto, mentre sarà sempre rispettata, la volontà testamentaria manifestata in proposito dalla persona, la cui salma dovrebbe essere traslata.

Il dissidio dovrà essere comprovato da fatti tali da far pervenire al libero ed insindacabile convincimento dell'Amministrazione di rifiutare la chiesta autorizzazione.

#### ART. 92

##### Contemporaneità di diritti su sepolture private

Una stessa persona non può detenere una plurima titolarità su sepolture private. Entro sei mesi dal verificarsi di tale ipotesi, l'interessato è tenuto a far conoscere, per iscritto, a quale concessione intende rinunciare: in difetto il Comune, in qualunque momento, provvederà a dichiarare decaduto l'inadempiente da ogni suo diritto su tutte le sepolture.

#### ART. 93

##### Collocazione provvisoria

Eccezionalmente potrà essere autorizzata dal Sindaco, previo pagamento

della relativa tariffa, la collocazione provvisoria, per la durata massima di due anni, di salme di persone appena defunte nei loculi dei colombari comunali, qualora ne esista la disponibilità, o in sepolture private di estranei, mediante apposita istanza da parte dei familiari del defunto, nel primo caso, o da parte dell'originario concessionario della sepoltura privata, o in assenza, uno degli aventi causa, il quale se ne assuma la responsabilità nei confronti di eventuali contitolari,<sup>2</sup> nel secondo caso.

Solo per fondati motivi, discrezionalmente valutati dall'Amministrazione, l'autorizzazione può essere prorogata solo per altro biennio, sempre previo pagamento del canone.

Alla scadenza della concessione temporanea il custode provvederà alla esumazione o estumulazione del feretro, con l'osservanza delle norme dettate rispettivamente per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, dandone preavviso ai familiari affinché possano assistere alle operazioni.

L'originario titolare oppure uno qualsiasi degli aventi causa può, in qualunque momento, trascorso il 1° biennio e senza giustificarne le ragioni, chiedere l'immediata cessazione degli effetti dell'autorizzazione dandone comunicazione almeno 15 giorni prima, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai congiunti del defunto estraneo ed al custode, per la traslazione della salma nella sepoltura segnalata dai citati congiunti o nel campo comune. In caso di mancato intervento dei parenti del defunto, il Custode procederà d'ufficio a spese dei titolari della concessione, i quali potranno rivalersi nei confronti dei parenti del defunto.

Stante il divieto di procedere ad esumazioni straordinarie nel periodo maggio\settembre, le collocazioni provvisorie che scadono in tale periodo saranno eseguite nel mese di ottobre.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> comma così modificato per effetto della delibera di ratifica di C.C. n.90\85

<sup>3</sup> comma così aggiunto per effetto della delibera di ratifica di C.C. n.90\85

## ART. 94

### Comunicazioni ai concessionari

Le comunicazioni relative alle concessioni cimiteriali vengono indirizzate dal Sindaco al concessionario o, in mancanza, a uno fra gli aventi diritto, il quale è tenuto a darne notizia agli eventuali altri cointeressati.

## ART. 95

### Concessioni decennali

Sul suolo concesso può essere collocato, per tutta la durata della concessione, un solo cadavere e precisamente quello della persona, per la quale la concessione stessa è stata assentita.

Vi si può edificare previo rilascio della predetta concessione ad edificare un mausoleo che, alla scadenza, rimarrà di proprietà del Comune, con rinuncia ad ogni richiesta di indennizzo o compenso da parte del concessionario, il quale dichiarerà nell'atto relativo di nulla avere a pretendere dallo stesso per tale ragione.

Analogamente il Comune rientra nella piena disponibilità dell'area e del manufatto, ove esista, qualora la salma prima della scadenza del decennio sia sistemata altrove.

Nei sei mesi antecedenti a detta scadenza il concessionario o, in caso di sua premorienza, alcuno dei suoi familiari, (vedi parte generale) potrà richiedere il rinnovo della concessione decennale, a condizione che nel suolo concesso venga mantenuto il seppellimento sempre della stessa salma e venga corrisposto il canone previsto dalla tariffa vigente al momento del rinnovo. Il rinnovo stesso non potrà essere richiesto per più di tre volte.

Resta al Comune la più ampia discrezionalità di accogliere o meno la richiesta di rinnovo.

Alla scadenza in caso di mancato rinnovo il Custode procederà alla esumazione o estumulazione secondo le rispettive norme dandone avviso ai familiari mediante notifica<sup>4</sup> perché possano assistere alle operazioni, mentre a questi ultimi, se richiesti, incombe l'onere di rimuovere le eventuali fabbriche realizzate sul suolo.

In caso di inottemperanza il Comune provvederà d'ufficio al trasporto del materiale di risulta nelle pubbliche discariche e ciò a spese dell'inadempiente.

#### ART. 96

##### Concessione di loculi

La concessione viene effettuata dal Sindaco mediante stipula di apposito contratto in cui il concessionario indicherà il nominativo con il loculo sarà destinato per tutta la durata della concessione stessa.

#### ART. 97

##### Destinatari

All'infuori dell'ipotesi che la costruzione dei loculi debba essere finanziata con il ricavo dei canoni, il diritto di sepoltura viene concesso esclusivamente per la sistemazione di persone decedute o in favore di chi abbia compiuto il 65° anno di età o di singole persone che da attestazione anagrafica risultino senza altri familiari conviventi e, per abbinamento alla salma del defunto, in favore:

- del coniuge sopravvivente;
  
- dei genitori, in caso di premorienza di un figlio non coniugato; - del fratello o della sorella sopravvivente, qualora sia la persona deceduta che la sopravvivente risultino non coniugate.

---

<sup>4</sup> comma così modificato per effetto della delibera di C.C. n.90\85

## ART. 98

### Rinuncia

Il concessionario ha facoltà di rinunciare al loculo, in caso di sua inutilizzazione, con diritto al rimborso del 50% del canone pagato per la sola concessione.

Tale rimborso viene disposto con deliberazione della Giunta.

## ART. 99

### Rinnovo

La concessione potrà essere rinnovata a condizione che nel loculo venga mantenuta la tumulazione della stessa salma.

## ART. 100

### Adempimenti e facoltà

Il concessionario è tenuto a fornire, a proprie spese, una lapide di marmo per l'intera estensione del prospetto del loculo. Su detta lapide potranno essere incisi, solamente il nome ed il cognome e la data di nascita e di morte, nonché il titolo accademico eventualmente posseduto dal defunto.

E' autorizzata, a spese del concessionario, l'applicazione di un portafotografia, di portalamпада per l'illuminazione votiva e di due portafiori.

La chiusura con muratura a mattoni pressati a due teste e la posa in opera della lastra di marmo fornita dal concessionario avverrà a cura e spese dell'Amministrazione comunale previo pagamento di un diritto fisso stabilito

annualmente dal Consiglio comunale.<sup>5</sup>

#### ART.101

##### Decadenza

Il mancato uso del loculo dopo 5 anni dalla morte della persona cui è destinato comporta la dichiarazione di decadenza della concessione, senza obbligo di rimborso del canone corrisposto o pretesa di indennizzo.

#### ART. 102

##### Estumulazione prima della scadenza

La estumulazione di una salma dal loculo per essere deposta in altra sepoltura prima del termine di scadenza equivale a rinuncia alla concessione del loculo, che, pertanto, rientra nella disponibilità del Comune, il quale non deve alcun rimborso.

#### ART. 103

##### Deroga

Nel loculo può essere deposta la salma di persona diversa da quella cui era destinato, solo se si tratta di persona premorta, appartenente al gruppo familiare del destinatario e sempre che sia richiesto dal concessionario o in caso di sua premorienza, da uno degli eredi legittimi, d'accorda sempre con il destinatario immediatamente dopo il verificarsi dell'evento luttuoso.

#### CAPO XIII

##### NORME PARTICOLARI PER SEPOLTURE:PRIVATE COLLETTIVE

#### ART. 104

##### Concessione

Per la concessione di aree per costruzione di mausolei e tombe, oltre alle

---

<sup>5</sup> articolo così modificato con delibera C.C. n.90\85

disposizioni di carattere generale, già trattate, valgono le norme particolari, appresso riportate.

Tali concessioni vengono conferite a seguito di provvedimento della Giunta e si perfezionano con la stipulazione della relativa convenzione.

#### ART. 105

##### Obbligo di costruire un mausoleo o tomba

Sul suolo concesso dovrà essere costruito, previo rilascio della prescritta concessione ad edificare, un mausoleo, se l'estensione del lotto non supera i mq.6, o una tomba, se il lotto supera tale estensione.

I singoli progetti di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

#### ART.106

##### Termini per la presentazione dei progetti e ultimazione dei lavori

I progetti per la costruzione di mausolei e tombe dovranno essere presentati per l'approvazione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del suolo i lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla stessa data.

Per gravi e giustificati motivi il Sindaco può accordare proroghe dei termini suddetti per un periodo massimo di un anno.

Trascorsi i termini e scaduta la proroga, di cui al presente articolo, senza che il progetto sia stato presentato o che l'area sia stata utilizzata, la concessione viene dichiarata decaduta e l'area rientra nella piena disponibilità del Comune, il quale rimborserà l'importo versato per la concessione, diminuito del 5 per penale.

#### ART. 107

##### Mancato completamento della costruzione

La disposizione, relativa alla dichiarazione di decadenza e conseguente penale viene applicata anche nel caso di mancato completamento della costruzione già iniziata, con l'obbligo per il concessionario decaduto, ove richiesto dal Comune, di rimuovere le opere costruite e ripristinare ogni manomissione del terreno entro tre mesi dalla comunicazione di decadenza.

Nel caso di inottemperanza il Comune può eseguire i lavori di rimozione d'ufficio, a spese dell'inadempiente, o ritenere le opere realizzate senza indennizzo alcuno.

Nel caso che le opere siano in avanzata fase di realizzazione, si potrà consentire la cessione di dette opere incomplete ad altra persona alla quale il Comune assegnerebbe l'area in concessione a condizione che il nuovo concessionario si impegni ad ultimare la stessa opera entro un anno dalla nuova intestazione, e previo pagamento del canone previsto dalla tariffa in vigore.

#### ART. 108

##### Collaudo tombe e mausolei

Le tombe e i mausolei, nonché i sepolcreti per collettività possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo di usabilità eseguito dall'Ufficiale Sanitario o da un suo delegato e dall'Ufficio Tecnico Comunale, per accertare la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.

La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

#### ART.109

##### Qualifica di concessionario originario

La persona cui viene concessa l'area per la costruzione di mausoleo o tomba acquista la qualifica di concessionario o fondatore e la mantiene per tutta la durata della concessione, trasmettendo solo il diritto alla inumazione o alla tumulazione nell'ambito degli aventi causa indicati dal presente regolamento, i quali, tranne nell'ipotesi di cui si dirà più avanti, vanno individuati nei discendenti del concessionario originario in linea retta in qualunque grado, e nei



rispettivi coniugi.

## ART. 110

### Diritto di sepoltura nei mausolei

Il diritto d'uso nelle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, come definita all'art.84, fino a completamento della capienza del sepolcro.

Non rientra nel gruppo familiare il coniuge quando vi sia separazione di fatto o legale o sentenza di cessazione degli effetti civili o di annullamento del matrimonio.

Il concessionario o un titolare del diritto di uso per discendenza diretta, d'accordo con gli altri eventuali contitolari, può consentire la tumulazione o la inumazione anche temporanea di salme di collaterali e affini entro il 4° grado, oltre a quelle del patrigno e della matrigna.

Trascorsi dieci anni dalla tumulazione o inumazione suddetta, ove occorra disporre del sito per altra sepoltura, ciascuno dei titolari del diritto d'uso può chiedere il trasferimento della salma anche senza il consenso di tutti i contitolari.

## Art.111

### Accoglimento resti

Il concessionario ed i titolari del diritto d'uso hanno la facoltà di accogliere nella sepoltura privata i resti mortali di salme, completamente mineralizzate, di collaterali e affini entro il 6° grado ed anche di estranei, ma in tal caso per un periodo non superiore a 10 anni.

## ART. 112

### Eccezioni alle disposizioni relative al diritto d'uso

In assenza di aventi diritto, il concessionario o l'unico suo avente diritto possono designare, anche per il coniuge, nell'atto di concessione o anche

successivamente o per testamento, la persona o le persone, nell'ambito della parentela, oppure una sola persona estranea cui riconoscere alla loro morte il diritto di sepoltura.

Al verificarsi di tale evento i beneficiari sono tenuti a chiedere la modifica della intestazione della concessione la quale resta regolata dalle norme precedenti fino alla scadenza della concessione originaria, salvo il rinnovo a termini regolamentari.

Nel caso di premorienza dei beneficiari, designati per atto tra vivi, per questi e' possibile l'uso della sepoltura, fermo restando il diritto alla collocazione nel sepolcro delle salme del loro dante causa e del coniuge e la garanzia della inamovibilita' dal sepolcro delle salme del fondatore e del coniuge.<sup>6</sup>

#### ART. 113

##### Ammissione in sepolture intestate a Enti o Comunità

Se il concessionario è un ente o comunità, saranno ammessi alla sepoltura i rispettivi membri a seguito di richiesta di inumazione o tumulazione, accompagnata da attestazione di appartenenza ai sodalizi, nella quale sarà indicato l'atto di concessione, qualora non venga allegato in copia conforme.

#### ART. 114

##### Prova del diritto d'uso

Per ottenere l'ammissione alla sepoltura privata, occorre produrre la documentazione atta a dimostrare al custode la titolarità del diritto d'uso.

#### ART. 115

##### Opposizione al diritto di sepoltura

Non si dà corso alla inumazione o tumulazione qualora sia dubbio il relativo diritto, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

---

<sup>6</sup> articoli così sostituiti per effetto della delibera C.C. n.90\85

In tal caso si è tenuti a provare il diritto o a rimuovere l'opposizione.

Le controversie fra contitolari sono comunque di competenza del giudice ordinario.

#### ART. 116

##### Casi di fine concessione prima della scadenza

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza e revoca. In questi casi per il principio dell'accessione, di cui all'art.934 del Codice Civile, il Comune rientra nella disponibilità del loculo, dell'area e del manufatto, di cui diventa proprietario senza obbligo di indennizzo, tranne che nell'ipotesi di revoca per soppressione del Cimitero per esigenze di pubblico interesse nel qual caso è dovuto il corrispettivo della costruzione, da convenirsi consensualmente tra le parti o, in difetto, da fare fissare dal Giudice ordinario, nonché il rimborso del prezzo dell'area nella misura specificata all'art.117.

Ricordi strettamente personali, se richiesti, vanno lasciati alla famiglia.

#### ART. 117

##### Revoca

La concessione può essere revocata per esigenze di pubblico interesse o di ordine tecnico, o soppressione del Cimitero.

In tal caso al concessionario o suoi aventi causa è dovuto per le fabbriche, se esistenti, il compenso determinato in base a stima di questo Ufficio Tecnico; qualora l'ammontare del corrispettivo non venisse accettato, la valutazione sarà demandata al giudice ordinario.

La quota di rimborso del prezzo dell'area, invece, sarà fissata sulla base della tariffa vigente al momento della retrocessione, nella misura seguente:

- 70% se la revoca viene disposta nei primi cinque anni della concessione;
- 40% se la revoca viene disposta tra l'inizio del sesto anno e il decimo;
- 70% se la revoca viene disposta tra l'inizio dell'undicesimo anno e il ventesimo;
- 20% se la revoca viene disposta tra l'inizio del ventunesimo anno e il trentesimo;

- 10% se la revoca viene disposta tra l'inizio del trentunesimo anno e il cinquantesimo•.

Nessun rimborso è dovuto dal cinquantesimo anno.

Possano essere revocate d'ufficio, altresì, le concessioni per sepolture private collettive, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma di persona appartenente al nucleo familiare o quando queste non siano suscettibili di uso per salme di persone con rapporto di parentela con il concessionario o suoi aventi causa e non ci sia alcuno della famiglia che si interessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sepolcro.

In ogni caso, in assenza di indicazioni da parte di interessati e a secondo dello stato delle salme esistenti nel sepolcro, queste saranno deposte a discrezione dell'Amministrazione, o in loculi, se disponibili, o in cellette-ossario, se esistenti, e ciò fino alla data di cessazione della concessione revocata o nel campo comune, o nell'ossario comune.

Il Comune darà comunicazione del provvedimento di revoca al concessionario o suoi aventi causa, se reperibili, e in mancanza mediante affissione all'albo pretorio e all'ingresso del Cimitero dal 1° settembre successivo all'adozione del provvedimento e fino al 31 gennaio venturo, o, in caso d'urgenza, per tre mesi decorrenti dal 31° giorno successivo dal visto dell'Organo di controllo.

La diffusione, inoltre, potrà essere effettuata con altri mezzi ritenuti più idonei a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

## ART. 118

### Ricorsi

Contro il provvedimento di revoca può proporsi ricorso al Sindaco entro sessanta giorni dalla data di notifica agli interessati o, in mancanza di notifica diretta; entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo del periodo di (comunicazione al pubblico) affissione.

## ART. 119

### Rinuncia

Il concessionario, sempre che non ricorrano gli estremi per la decadenza, può rinunciare alla concessione dell'area e richiedere il rimborso delle somme versate, dedotte le spese sostenute entro il termine utile per la presentazione del progetto e cioè entro un anno dalla decorrenza della concessione.

E', altresì, ammessa la rinuncia di un contitolare del diritto d'uso in favore di altro avente causa, sempre nell'ambito della famiglia, a titolo gratuito, da esercitarsi con dichiarazione resa avanti ad un notaio o pubblico ufficiale.

E', invece, obbligatoria per il concessionario e per i loro discendenti diretti, la rinuncia in caso di contemporaneo diritto d'uso in due o più sepolture private, pena la decadenza, nei confronti dell'inadempiente, dei diritti sulle varie sepolture.

Equivale, a rinuncia il diniego al concorso delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura, obiettivamente ritenute necessarie dall'Ufficio Tecnico Comunale.<sup>7</sup>

Tale(rifiuto) dovrà essere provato documentalmente da chi ha sostenuto o intende sostenere le spese.

Fuori dalle ipotesi sopra esposte, il concessionario e i suoi aventi causa possono esercitare in qualunque tempo la facoltà di rinuncia alla concessione in favore del Comune con diritto ad un indennizzo per il manufatto, sulla base del valore riconosciuto congruo dall'Ufficio Tecnico Comunale e al rimborso del canone pagato per la concessione nelle percentuali previste per la revoca al precedente art.117.

## ART. 120

---

<sup>7</sup> commi così sostituiti dalla delibera di C.C. n.90\85

## Decadenza

La decadenza del diritto d'uso del concessionario o suoi aventi causa viene dichiarata dalla Giunta, previa diffida, per i seguenti motivi:

- a) per inosservanza dei termini previsti per la presentazione del progetto, per l'inizio dei lavori e per l'ultimazione dell'edicola;
- b) per difformità delle opere rispetto al progetto;
- c) per mancata rinuncia entro i termini in caso di contemporaneità di diritti su sepolture, con riguardo solo alla persona titolare di più diritti, e ai suoi aventi causa;
- d) per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- e) per lo stato di abbandono delle sepolture;
- f) per trasmissione palese o simulata del diritto d'uso fuori dei casi indicati espressamente;
- g) per il mantenimento nella sepoltura di salme di persone estranee oltre la scadenza della autorizzazione alla collocazione provvisoria ai sensi dell'art.93;
- h) per mancato uso del loculo dopo 5 anni dalla morte del destinatario;
- i) per trasferimento in altra sede del titolare del diritto alle sepolture e della sua famiglia da oltre quarant'anni senza che abbia più dato notizie di sé;
- l) per emigrazione all'estero protrattasi da oltre quarant'anni senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto d'uso e si possa pertanto ritenere che non si abbia più interesse alla concessione cimiteriale;
- m) per titolarità di sepoltura familiare in altro cimitero;
- n) per palese e manifesta volontà desumibile anche da fatti concludenti di non esercitare il diritto di sepoltura.

Ai fini della dichiarazione di decadenza per le ipotesi di cui alle lettere i,l,m,n, è necessaria a una di quanti abbiano interesse, la produzione di prove certe quali attestazioni consolare, dichiarazioni firmate avanti l'autorità

Giudiziaria rese dai possibili beneficiari ecc.

#### ART. 121

##### Procedura per la dichiarazione di decadenza

Verificandosi una delle ipotesi di cui all'articolo precedente, sarà notificata, al concessionario o ai suoi aventi causa, o ad alcuni di essi, specifica diffida ad ottemperare entro un termine, con avvertenza che in difetto si procederà alla dichiarazione di decadenza.

In caso di irreperibilità degli interessati la diffida sarà affissa dal 1° settembre al successivo 31 gennaio all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e sulla sepoltura.

Decorsi tre mesi dalla scadenza della pubblicazione della diffida, la Giunta Comunale adotterà il provvedimento di decadenza e di retrocessione della concessione, senza obbligo di indennizzo alcuno-4a parte dell'Amministrazione.

Non si fa luogo a diffida quando la decadenza è provocata da un contitolare nei confronti di un altro, e nelle ipotesi previste dalle lettere "C" ed "F" dell'articolo precedente, per le quali la decadenza diviene senz'altro operante per il solo fatto del verificarsi dell'evento.

#### ART. 122

##### Conseguenze della decadenza

Il Comune rientra nella piena disponibilità del suolo e del manufatto.

Il concessionario o i suoi aventi causa sono tenuti a rimuovere i cadaveri e, ove ne siano richiesti, le fabbriche; in caso di inottemperanza il Comune provvederà d'ufficio alla esumazione o alla estumulazione e al trasporto dei cadaveri nell'ossario comunale e del materiale di risulta nelle pubbliche discariche, e ciò a spese tutte degli inadempienti.

## ART. 123 Ricorsi

Per le comunicazioni del provvedimento di decadenza e per i ricorsi si applicano le disposizioni previste per la revoca.

## ART. 124

### Estinzione naturale delle concessioni

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nell'articolo seguente.

## ART. 125

### Soppressione cimiteri-Norme applicabili

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 97 a 100 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

## CAPO XIV

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## ART. 126

### FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

E' intendimento dell'Amministrazione pervenire a condizioni di ordine, chiarezza e decoro nei cimiteri cittadini, adeguare le precedenti posizioni delle sepolture private collettive al presente dettame regolamentare e conferire alle stesse il carattere di aggregato di famiglia.

## ART. 127

### NUOVE INTESTAZIONI

Per esercitare il diritto all'uso della sepoltura è necessario esibire al custode il titolo relativo.

I titolari che ne fossero sprovvisti sono tenuti a richiederlo all'Amministrazione Comunale fornendo la prova del diritto e dell'interesse alla



intestazione o dei motivi per l'esclusione di eventuali contitolari.

Nell'apposita domanda in bollo dovranno essere indicati, oltre alle generalità complete degli interessati, i dati occorrenti per la individuazione del suo lo da intestare (confini), ed eventualmente le altre concessioni di cui si abbia anche la titolarità; in quest'ultimo caso occorre indicare la concessione che si intende mantenere e quella cui si intende rinunciare, essendo vietato categoricamente mantenere contemporaneamente il diritto d'uso, su più di una concessione, pena la decadenza del diritto su tutte le sepolture.

Nell'ambito di applicazione delle presenti norme saranno tenute in conto le dichiarazioni di rinuncia e le eventuali condizioni di decadenza, mentre sarà mantenuto il riconoscimento di concessioni disposte in favore di più nuclei familiari, con riguardo ad uno stacco di suolo, salvo diverso avviso degli interessati.

Per le concessioni per le quali non si trova traccia nei registri dell'Ente o per quelle per le quali riesce difficile o addirittura impossibile avere dati certi per provare chi sono gli attuali aventi diritto e per quelle risalenti ad antica data che presentano la stessa difficoltà, l'amministrazione consentirà l'intestazione in favore di coloro che verranno indicati come attuali titolari con atti di notorietà o dichiarazioni sostitutive dei medesimi con salvezza del diritto di altri che dovessero successivamente comprovare la legittimità del proprio titolo.

Nel caso che gli interessati, in assenza della deliberazione o dell'atto di concessione, non producano la prova del pagamento del canone di concessione e di esso non si trovi traccia nei registri dell'Ente, la nuova intestazione procederà previo pagamento secondo la tariffa vigente.<sup>8</sup>

## ART. 128

### Disposizioni Testamentarie

Le disposizioni relative a concessioni cimiteriali dettate per testamento anteriormente all'entrata in vigore delle presenti norme regolamentari saranno prese in considerazione solo se con queste non contrastanti o, diversamente, solo se ritenute accettabili a giudizio insindacabile della Amministrazione, mentre quelle dette te successivamente tranne che per le ipotesi precedentemente esposte, non

---

<sup>8</sup> comma aggiunto con delibera CC n.90\85

saranno tenute in alcun conto.

#### ART. 129

##### RIFIUTO DI NUOVA INTESTAZIONE

Non si darà seguito alla richiesta di nuova intestazione qualora l'edicola si presenti in stato di abbandono, in curia o grave deterioramento, o non risulti costruita.

Da tali ipotesi si può pervenire alla dichiarazione di decadenza, se gli interessati non provvedono ad ovviare entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Il comprovato rifiuto da parte di alcuno dei contitolari a partecipare alle spese di riattamento o di costruzione equivale a rinuncia per se e per i suoi successori alla concessione senza pretesa di indennizzo o rimborso.

#### ART. 130

##### Deroga Uso Loculi

In deroga alla disposizione prevista all'art.101 del presente regolamento le concessioni di loculi disposte prima dell'entrata in vigore delle presenti norme saranno dichiarate decadute per mancato uso che si protragga oltre 10 anni dalla morte del destinatario.

#### ART. 131

##### Disciplina a Regime

Le concessioni di suoli decennali e di loculi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, salve le deroghe contenute **nel** presente Capo XIV - **Disposizioni Transitorie** - ricadono sotto la normale disciplina a regime.

#### ART. 132

##### DECADENZA

La Giunta dispone per la decadenza della concessione delle aree per tombe a mausolei con l'applicazione delle disposizioni previste al riguardo dalla presente normativa, e senza rimborso del prezzo del suolo o pagamento di indennizzo **per le** fabbriche, nei confronti di tutti o di alcuni dei contitolari, quando

ricorrono i seguenti casi di:

- mancata richiesta, nei termini imposti, della intestazione della concessione in favore di tutti gli aventi diritto;
- palese, e meglio se accertato, disinteresse al mantenimento della concessione;
- mancata denuncia di contemporanea titolarità su più di una concessione;
- mancata costruzione sull'area concessa o incuria abbandono o grave deterioramento delle fabbriche quando non si ottemperi alla diffida a rimediare entro il termine sufficientemente congruo fissato dall'amministrazione.<sup>9</sup>;
- mancata individuazione dei titolari o accertato esaurimento del gruppo di famiglia, quando la deposizione dell'ultima salma di persona della famiglia, nell'edicola sia avvenuta da oltre 50 anni.

## CAPO XV

### SERVIZIO DEL CIMITERO - POLIZIA INTERNA

#### ART. 133

##### Custodia dei Cimiteri

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni di cui all'articolo 142, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni. previa autorizzazione del Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

#### ART. 134

##### Esecuzione lavori da parte dei concessionari

Nell' esecuzione degli scavi e delle costruzioni, delle riparazioni e manutenzione, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

---

<sup>9</sup> frase aggiunta dalla delibera CC n.90\85

Per tali lavori possono valersi dell'opera di privati esecutori secondo tariffe fissate dall'amministrazione comunale su relazione dell'Ufficio tecnico Comunale.

#### ART.135

##### Autorizzazioni e divieti

I lavori da eseguirsi all'interno del cimitero devono essere eseguiti da ditte o imprese preventivamente autorizzate dall'amministrazione comunale.

Qualora per constatazione diretta o tramite denuncia di privati venga accertato che un'impresa privata richieda per la propria opera compensi superiori a quelli fissati dall'Amministrazione,<sup>10</sup> l'amministrazione comunale provvederà, a suo insindacabile giudizio, ad allontanare immediatamente l'impresa stessa ed a vietarne ogni attività in tutti i cimiteri del Comune, non potendo al riguardo essere accolte giustificazioni di sorta motivate con la particolare natura dei lavori o con le condizioni ambientali o con le circostanze particolari in cui devono essere eseguiti i lavori.

#### ART. 136

##### Responsabilità

Gli esecutori di lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o cose del Comune o di terzi, durante o a causa della loro attività

#### ART. 137

##### Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

#### ART.138

##### Divieto di trattamento del materiale da costruzione

---

<sup>10</sup> commi e alinee così sostituiti dalla delibera di CC.n.90\85

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato evitando le opere di lavorazione.

#### ART. 139

##### Trasporto materiale

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

#### ART. 140

##### Materiale proveniente da scavi e demolizioni

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

#### ART. 141

##### ORARIO

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

#### ART. 142

##### Ingresso al cimitero

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.  
E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

#### ART. 143

##### Circolazione e sosta

E' vietato di introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

#### **ART. 144**

##### **Accesso ai cimiteri per lavori**

Possono accedere gli autoveicoli fino alla portata massima a pieno carico Kg. 3500, nonché macchine operatrici con ruote gommate e della stessa portata massima, per la esecuzione di lavori e per il tempo strettamente necessario.

#### **ART. 145**

##### **Divieti di ingresso**

Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

#### **ART. 146**

##### **Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari**

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

#### **ART. 147**

##### **Divieto di coltivazione**

Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata.

Il Sindaco peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dal Sindaco.

#### **ART. 148**

##### **Pulizia interna**

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero causalmente apparire alla superficie del cimitero.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta colla massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

#### ART. 149

##### Divieti speciali

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai *monumenti*, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.

E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc. di macchiarle o comunque deturparle.

E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonchè di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

#### ART. 150

##### Obbligo di comportamento

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza; qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciarlo all'Autorità Giudiziaria.

#### CAPO XVI

##### PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

#### ART. 151

##### Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

#### ART.152

##### Custode

Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso

l'ingresso al pubblico nel cimitero.

#### ART. 153

##### Relazione annuale del custode

Nel mese di maggio di ciascun anno il custode rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni od correnti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muro di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art.96.

#### ART. 154

##### Sorveglianza

Il custode ha pure stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi, in pregiudizio del cimitero sia nell'interno come nell'esterno, e che si introducono in esso oggetti estranei al servizio od animali. Inoltre il custode vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto al prescritto dal presente regolamento.

#### ART. 155

##### Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode tra smetterà al comune una copia del registro di cui all'art. 48 riferentesi all'anno precedente.

#### ART. 156

##### Compiti particolari del custode

Spetta, inoltre, al custode:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sè, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art.48 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed



alla sepoltura delle salme nei campi comuni;

e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;

f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

g) assistere e sorvegliare, insieme all'ufficiale sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonchè, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;

h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare, nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;

i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;

l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle ecc. come previsto negli artt. 61,95,105, e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;

m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, non che alla cura delle relative piante, siepi e fiori;

n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;

o) segnalare all'ufficiale sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;

p) denunciare al Sindaco ed all'Ufficiale sanitario qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;

q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dall'Ufficiale sanitario e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

## ART. 157

### Gratuità del servizio cimiteriale

Nessun compenso o regalia è dovuto per le operazioni effettuate dal personale del Comune in dipendenza del servizio cimiteriale.

## ART. 158

### Ordinanza del Sindaco

E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art.69 dell'Ordinamento Amministrativo Enti Locali in Sicilia approvato con L.r. **15/3/1963 n.16**.

## ART. 159

### Abrogazione precedenti disposizioni

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in *vigore*, non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi.

## ART. 160

### Rinvio

Per quanto non previsto si farà ricorso alle disposizioni contenute nel regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21\10\1975 n. 803 e successive modifiche ed integrazioni.

## ART.161

### Ulteriori disposizioni transitorie – Riconoscimento cessioni per atto tra vivi

Vengono riconosciute in sanatoria le cessioni per atto tra vivi relative a concessioni cimiteriali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito avvenute prima del 10 maggio 1985, data di entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria e pertanto viene consentita l'intestazione a favore dei cessionari o suoi aventi causa.

Per ottenere la nuova intestazione occorre produrre apposita istanza in carta legale corredata di copia conforme dell'atto di cessione ed eseguire il pagamento del canone di concessione in base alla tariffa vigente commisurato al suolo occupato.

Il cedente ed i suoi discendenti perdono ogni diritto sulla sepoltura privata ceduta nell'intero e soltanto sulla parte ceduta, nel caso di cessione parziale.

Qualora la concessione sia intestata a più persone o i titolari del diritto d'uso siano più di uno, colui che ha ceduto o rinunciato alla propria parte perde ogni diritto per sé e per i propri discendenti sull'intera sepoltura.

In tale fase le concessioni disposte negli anni settanta in occasione dell'ultimo ampliamento del cimitero di Ibla in favore di una sola persona o più persone qualora trattasi di fratelli o coniugi, possono essere intestate anche sotto nome di parenti in linea retta o collaterali fino al 4° grado che hanno concorso alla spesa di costruzione del manufatto la cui ultimazione si sia verificata entro e non oltre il 10 maggio 1985, fornendo adeguate prove all'Amministrazione.<sup>11</sup>

#### TARIFFA DELLE CONCESSIONI E DEI DIRITTI CIMITERIALI

	indicazione concessione	£.	tariffa €
Concec	concessione di suolo in uso decennale	50.00 0	25,82
2	concessione decennale di manufatto	100.00 0	51,65
3	concessione di loculi nei colombari	325.00 0	167,85
4	concessione per inumazione o tumulazione provvisoria in sepoltura privata per 2 anni	100.00 0	51,65
5	concessione per tumulazione provvisoria in loculi di colombari per 2 anni	100.00 0	51,65
6	concessione di suolo per mausoleo per anni 99	80.00 0 mq.	41,32 mq.
7	concessione di suolo per tomba per anni 99	100.00 0 mq.	51,65 mq.
8	diritto di inumazione nei campi comuni	5.00 0	2,58
9	cippo matricolare	10.00 0	5,16
10	diritto di inumazione nei campi decennali	30.00 0	15,49

<sup>11</sup> articolo aggiunto dalla delibera CC. n.90\85

11	diritto di inumazione nei mausolei	30.00 0	15,49
12	diritto di tumulazione nei mausolei	40.00 0	20,66
13	diritto di inumazione nelle tombe	50.00 0	25,82
14	diritto di tumulazione nelle tombe	70.00 0	36,15
15	diritto di esumazione o estumulazione straordinaria	30.00 0	15,49
16	diritto di inumazione straordinaria in mausolei per feretri provenienti da altri siti	40.00 0	20,66
17	idem in tomba	50.00 0	25,82
18	esumazione ed inumazione per autopsie	30.00 0	15,49
19	collocamento dopo 9 anni in mausolei di resti mortali provenienti da altri siti in apposite cellette ossuarie	20.00 0	10,33
20	idem in tombe	25.00 0	12,91
21	diritto di lastre cimiteriali	25.00 0	12,91
22	diritto di ricevimento salma, resti o ceneri provenienti da altri comuni, con trasporto diretto al cimitero	30.00 0	15,49
23	diritto di occupazione d'area nel cimitero con baracche e deposito materiali durante i lavori di sistemazione, riparazione o costruzione mausolei e tombe. Per ogni mq. e per ogni mese o frazione	2.00 0	1,03
24	diritto fisso per i trasporti funebri a pagamento nell'ambito del Comune	50.00 0	25,82
25	diritto fisso per trasporto su strada di cadavere o per altro Comune	20.00 0	10,33
26	maggiorazione per percorso più lungo	20.00 0	10,33
27	maggiorazione per trasporto fuori dall'orario e nei giorni festivi	20.00 0	10,33
<u>28</u>	<u>diritto fisso per chiusura loculo e posa in opera lastra cimiteriale</u>	40.00 0	20,66

